

Codice DB1904

D.D. 26 novembre 2010, n. 478

L.r. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), nella sezione regionale al n. 17/RP, dell'Associazione RE.CO.SOL., avente sede in Carmagnola (TO).

Premesso che la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Dato atto che la l.r. 7/2006 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2006 ed è entrata in vigore il 3 marzo 2006.

Visto l'articolo 6 della l.r. 7/2006, che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale, di competenza dell'amministrazione regionale, e in otto Sezioni provinciali, di competenza delle corrispondenti amministrazioni provinciali.

Visto l'articolo 7, comma 4, della l.r. 7/2006, che rinvia a un regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei procedimenti di iscrizione, cancellazione, revisione, conservazione e pubblicazione del Registro regionale.

Visto l'articolo 7, comma 5, della l.r. 7/2006, che in ottemperanza all'articolo 27 dello Statuto stabilisce i principi e le modalità entro cui la Giunta regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie individuate dal comma 4.

Rilevato che l'articolo 8, comma 4, della l.r. 7/2006 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui sopra e in armonia con esso, le Province emanino il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alle Sezioni provinciali del Registro regionale.

Visto il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, della l.r. 7/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006 ed entrato in vigore il 30 giugno 2006.

Rilevato che in data 30 giugno 2006 è stata attivata la Sezione regionale del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Vista la circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito dalla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R".

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia" la struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Preso atto che è stata avanzata la seguente istanza di iscrizione alla Sezione regionale del Registro: istanza del 14 settembre 2010, protocollo n. 9581/15.160.50/DB1904 avanzata dall'Associazione RE.CO.SOL con sede nel comune di Carmagnola (TO).

Verificato che la suindicata istanza presenta i requisiti generali di iscrizione al Registro, previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6 della l.r. 7/2006 nonché dall'articolo 2 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Riscontrato altresì che la sopra indicata istanza di iscrizione presenta i requisiti specifici di iscrizione alla Sezione regionale del Registro, previsti dall'articolo 7 della l.r. 7/2006 nonché dall'art. 3 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Rilevato che la summenzionata istanza di iscrizione risulta corredata delle attestazioni e degli elementi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito dall'articolo 5, commi 2 e 3 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35);

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare gli articoli 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

Visto il regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, recante "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (...) (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)";

Vista la circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito dalla legge

regionale 7 febbraio 2006, n. 7, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R”,

Vista la DGR n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 “Art. 5, comma 2, del provvedimento di organizzazione di cui all’allegato della DGR n. 10-9336 del 01.08.2008: individuazione della Direzione regionale “Politiche sociali e Politiche per la Famiglia” quale struttura competente in materia di “Associazionismo di promozione sociale”.

determina

di approvare, in conformità ai requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, della l.r. 7/2006 nonché dagli articoli 2, 3, 4, del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, l’iscrizione alla Sezione regionale del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte della seguente associazione, a cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell’associazione iscritta</i>	<i>Indirizzo e codice fiscale</i>
17/RP	Associazione RE.CO.SOL	Piazza Manzoni, 10 10022 Carmagnola (TO) <i>codice fiscale</i> 94048430014

L’iscrizione si intende riferita alla sola associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni o rappresentanze territoriali presenti e operanti in Piemonte.

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2006 e dall’art. 8 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, l’associazione iscritta alla Sezione regionale del Registro è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti di iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2012, la copia dell’ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 7/2006 comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall’articolo 6, comma 4, della l.r. 7/2006 e dall’articolo 7 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l’associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall’evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l’aggiornamento del Registro, oltre che variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell’organo di amministrazione.

Entro i trenta giorni successivi alla data della presente determinazione sarà cura del Dirigente competente inviare alla suindicata associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Direttore vicario
Sergio Di Giacomo